



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Determinazione dirigenziale

617/2018 del 08/05/2018

OGGETTO

Ricorso avanti alla Corte di Cassazione proposto da EMME2G Costruzioni S.r.l. avverso la Sentenza della Corte di Appello di Milano Sezione IV Civile n. 4105/2017 del 19.04.2017 emessa nel giudizio di appello RG 2916/2015 per l'accertamento e pagamento del residuo credito per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di risanamento delle facciate e coperture della scuola Calamandrei di Via Savona n. 135. Incarico legale e impegno di spesa.

Responsabile

GIAMMARRUSTI MARIO

Settore

Segretario Generale

Servizio

Servizio autonomo Avvocatura

Obiettivo

-

IL DIRETTORE

PREMESSE

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 24 aprile 2018 che ha autorizzato la costituzione in giudizio nel ricorso promosso avanti la Corte di Cassazione da EMME2G Costruzioni s.r.l. contro la Sentenza n. 4105/2017 della Corte di Appello di Milano emessa nel giudizio di appello RG 2916/2015 per l'accertamento e pagamento del residuo credito per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di risanamento delle facciate e coperture della scuola Calamandrei di Via Savona - contratto di appalto repertorio n. 49783 sottoscritto tra le parti il 1072/2010;
- vista l'allegata Relazione a firma dell'avv. Stefania Festucci;

MOTIVAZIONE

- considerata la necessità di consolidare gli effetti della sentenza di appello che ha accolto l'impugnativa del Comune contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Monza rideterminando in diminuzione – da € 74.766,58 a € 3.606,99 - le somme accertate come dovute all'impresa EMME2G Costruzioni s.r.l.;
- considerata la necessità di affidare l'incarico al un legale esterno abilitato al patrocinio avanti alle magistrature superiori;
- valutata l'opportunità, per evidenti motivi di connessione dei procedimenti e di continuità della difesa, di confermare l'incarico di patrocinio legale all'avvocato Adriano Pilia, che ha difeso l'Ente nei giudizi di primo e secondo grado e nei due giudizi connessi RGE 11749/2015 Tribunale di Monza e RGE 3847/2015 Tribunale di Monza, come meglio indicato nella relazione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 161 in premessa;
- verificata la congruenza e convenienza del "Preventivo di parcella" fatto pervenire dall'avv. Adriano Pilia in data 2 maggio 2018, n. pr. 36495;

PRE-VERIFICHE

- accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 6, lettera a), del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165, la corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente l'incarico e agli obiettivi e progetti specifici e determinati, nonché la coerenza dell'oggetto della prestazione con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione stessa;

pag. 1/3

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **MIGLIORE DAVIDE**

I – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza, 20 – www.sestosg.net

Codice fiscale 02253930156 – Partita IVA 00732210968

- con riferimento al ricorrere delle condizioni per il conferimento all'incarico di cui all'art.7, comma 6 lettera b) D.Lgs n. 165/2001, si rinvia alla relazione a firma del legale dell'Avvocatura allegata quale parte integrante del presente atto, richiamata in motivazione, in merito all'impossibilità di procedere attraverso l'Avvocatura Comunale.

- Sulla base dei poteri conferiti con i seguenti atti:

Decreto sindacale prot. n. 69718 del 4 settembre 2017 di nomina del Direttore Settore Affari Giuridico Istituzionali ;

- acquisita dal professionista come sopra individuato, per le finalità di cui all'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 2 maggio 2018 attestante i dati previsti dal comma 1, lettera c) di tale articolo;

Con riferimento al tema dell'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 165/2001, vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato, si attesta in tale sede che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in relazione all'incarico del quale si tratta;

Con riferimento al ricorrere delle condizioni per il conferimento dell'incarico di cui all'art. 7, comma 6 D.Lgs. 165/2001, si dà atto del ricorrere delle stesse e, con particolare riferimento al tema dell'indisponibilità all'interno dell'ente della professionalità richiesta, si è verificata l'indisponibilità all'interno dell'ente della professionalità richiesta, a fronte della banca dati fornita dal Settore Personale o sentendo direttamente i direttori degli altri settori.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi."

- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", art. 7 "Gestione delle risorse umane", comma 6¹ e art. 53

"Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", comma 14 in materia di conferimento incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", art. 15 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza;

- Statuto comunale, art. 65 "Collaborazioni esterne";

- Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, art.68 "Presupposti e limiti degli incarichi di collaborazione autonoma", art. 69 "Incarichi di studio, ricerca e consulenza", art. 70

"Affidatari degli incarichi di collaborazione autonoma", art. 71 "Affidamento dell'incarico di studio, di ricerca e di consulenza," art. 72 "Incarichi esclusi";

- art. 1, comma 3² del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni approvato con delibera di Giunta comunale n. 103 dell'8 aprile 2014, con riferimento all'estensione, per quanto compatibile, ai collaboratori dell'ente degli obblighi di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni;

Inserire la normativa nazionale, regionale o comunale (articoli di Statuto o Reg) rilevanti

DETERMINA

DECISIONE

DETERMINA

1. di conferire il mandato di patrocinio legale per la difesa del Comune nel giudizio promosso avanti la Corte di Cassazione con ricorso notificato il 26.3.2018 da EMME2G Costruzioni S.r.l. avverso la Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4105/2017 del 19.04.2017 emessa nel giudizio di

¹Condizioni: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

²3. Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice e dal codice generale si estendono a tutti i collaboratori o consulenti (con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo) ed ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione con gli organi politici (art. 2, comma 3, del codice generale), di cui l'ente si avvale. Ogni dirigente/responsabile di servizio, per gli ambiti di propria competenza, dovrà consegnare copia del presente codice e del codice generale all'interessato nonché inserire e far sottoscrivere – nel contratto, atto di incarico o altro documento avente natura negoziale e regolativa – apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali".

appello RG 2916/2015 per l'accertamento e pagamento del residuo credito per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di risanamento delle facciate e coperture della scuola Calamandrei di Via Savona n. 135, all'avvocato Adriano Pilia, con studio in Milano viale Bianca Maria n.10, per il corrispettivo complessivo di Euro 6.000,00 al netto di I.V.A. e C.P.A, come indicato nel preventivo di parcella pervenuto;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 7.612,80 comprensiva di oneri di legge sul Cap. 185 "Spese legali e di consulenza" del bilancio 2018, per il pagamento dei compensi e accessori dovuti all'avvocato Adriano Pilia per lo svolgimento dell'incarico conferito;

3. di procedere alla liquidazione delle competenze dovute al suddetto professionista, anche a titolo di acconto ove occorra, solo dietro presentazione di regolare fattura.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo		Importo
U / Impegno	2018	185	SPESE LEGALI E DI CONSULENZA	€ 7.612,80

ALLEGATI

- **Avv. Pilia accettazione incarico** (impronta:
D1D99D8018009E96867E2B3175E0C51BF0657A8C682FFFCDD2DF80EBF242CEF6A)
- **Avv. Pilia preventivo** (impronta:
22520D251BCA4820D3DEB6A36CD623402BC5AC7FAC0DE6C8E166F5BE8F21F8F9)
- **n. Prot. di arrivo PEC avv. Pilia 2.05.2018** (impronta:
CC9DE864FD431099B4E3D7A2192CB711942F6C73450DD0387F7338840AFC1838)
- **Relazione Avvocatura comunale** (impronta:
8867B33E9B7AA9E254443A48263B6078D9284DC20C29D57AE138E4504BC94CCC)
- **Dich. sostitutiva avv. Pilia** (impronta:
14A3A29707F4F05E841B635034E49F8D2642194F7B184E38150E96EF57B480F9)